



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara

## INCONTRO DI STUDIO

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

D. LGS. 117/2017

EVENTO PROMOSSO DALLA

COMMISSIONE DI STUDIO "TERZO SETTORE" ODCEC PESCARA

**PESCARA, 6 APRILE 2018**

**ORE 15 - 19**



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara

2

## Il Codice del Terzo Settore

**SCRITTURE CONTABILI  
BILANCIO SOCIALE  
LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

*a cura di:*  
**Dr. Roberto Cavicchia  
Dr. Angelo Gentili  
Dr. Stefano Ippoliti**

## **DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117**

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

3



### ART. 13

#### SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.
5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.
6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi o nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

## ART. 13/a LE SCRITTURE CONTABILI

- ❖ Il PIANO DEI CONTI è preferibile che sia rielaborato con la personalizzazione dei conti
- ❖ Si consiglia un piano dei conti a TRE LIVELLI (mastri, conti e sotto conti)
- ❖ Se coesistono attività istituzionale e commerciale
  - ❖ Il piano dei conti È UNICO
  - ❖ è obbligatoria la CONTABILITÀ SEPARATA.

## ART. 13/a LE SCRITTURE CONTABILI



**Le regole relative le scritture contabili, sono quelle previste all'art. 87:**

- ❖ REDIGERE scritture contabili CRONOLOGICHE E SISTEMATICHE
- ❖ REDIGERE entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA dell'ente
- ❖ CONSERVARE LE SCRITTURE e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a 5 anni dalle comunicazioni fiscali
- ❖ I Libri obbligatori sono: LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARI

## ART. 13/a LE SCRITTURE CONTABILI

### Principio di Competenza o di cassa - Bilancio / Rendiconto

- ❖ IL BILANCIO, ed il relativo impianto contabile, può assumere la forma semplificata di un RENDICONTO PER CASSA, con volumi INFERIORI a euro 220.000
- ❖ altrimenti IL CRITERIO (standard) PREVISTO è quello della COMPETENZA
- ❖ COMPETENZA «A MAGLIE LARGHE»: per alcune voci è previsto l'utilizzo del regime per cassa: in particolare per le entrate istituzionali ed i costi ad esse afferenti

GLI SCHEMI saranno quelli che verranno emanati con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore.

## ART. 13/a LE SCRITTURE CONTABILI

### Contabilità ordinaria o semplificata

- ❖ La contabilità per volumi superiori a 400.000 € (prestazioni di servizi) o 700.000 € (cessione di beni) è ordinaria, altrimenti può essere semplificata.
- ❖ Adottando la CONTABILITÀ ORDINARIA, le PERDITE SONO RIPORTABILI agli esercizi successivi. Nel caso, invece, venga adottata la contabilità per cassa, le perdite sono deducibili solo all'esercizio in corso.

## ART. 13/b IL BILANCIO



Gli ENTI DEL TERZO SETTORE, quindi iscritti al RUNTS,

❖ devono **OBBLIGATORIAMENTE** redigere annualmente il **BILANCIO** (o il Rendiconto per Cassa)

❖ **DEPOSITARLO** entro il 30 giugno presso

il RUNTS > l'attività istituzionale unica o prevalente

il REGISTRO DELLE IMPRESE > l'attività commerciale prevalente

## ART. 13/b IL BILANCIO



Il bilancio si compone di:

- ❖ **Stato patrimoniale**
- ❖ **Rendiconto Gestionale**
- ❖ **Relazione di Missione;**

### **Stato Patrimoniale:**

- ❖ è di fatto quello PREVISTO DAL CODICE CIVILE per le società commerciali, art 2424:
- ❖ alcune voci NON SONO PRESENTI: Crediti verso soci per decimi da versare, riserve legali o da utili, partecipazioni.
  
- ❖ Unica differenza importante: devono essere indicati in maniera separata il PATRIMONIO dedicato ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE rispetto a quello dedicato ALL'ATTIVITÀ ACCESSORIA

## ART. 13/b IL BILANCIO

### Rendiconto Gestionale:

- ❖ assimilabile al conto economico imprese commerciali
- ❖ le differenze riguardano la struttura
- ❖ il principale obiettivo del Rendiconto Gestionale è illustrare come proventi/ricavi ottenuti nell'esercizio siano stati impiegati in correlati costi/oneri per il perseguimento delle finalità istituzionali.
- ❖ **MACRO GRUPPI:**
  - Oneri/Proventi da **ATTIVITÀ TIPICHE**
  - Oneri/Proventi da **ATTIVITÀ PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI,**
  - Oneri/Proventi da **ATTIVITÀ ACCESSORIE**
  - Oneri e proventi di **NATURA FINANZIARIA**
  - Oneri di **SUPPORTO GENERALE**



## ART. 13/b IL BILANCIO

❖ In caso di coesistenza di attività istituzionale con l'attività commerciale, si avranno DUE RISULTATI DI ESERCIZIO:

> un avanzo e disavanzo relativo L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

> un utile/perdita relativo L'ATTIVITÀ COMMERCIALE:

I due risultati confluiranno in un UNICO RISULTATO GESTIONALE.

❖ La STRUTTURA del **Rendiconto Gestionale**:

Non avendo ancora emanato decreti attuativi circa le strutture, possiamo fare RIFERIMENTO ad un DOCUMENTO EMANATO NEL 2009 DALL'AGENZIA DEL TERZO SETTORE contenente le linee guida e gli specifici schemi di adottabili dagli enti non profit

# ART. 13/b IL BILANCIO



Rendiconto Gestionale					
ONERI	Anno	Anno	PROVENTI E RICAVI	Anno	Anno
	T	T-1		T	T-1
<b>1) Oneri da attività tipiche</b>			<b>1) Proventi e ricavi da attività tipiche</b>		
1.1) Acquisti			1.1) Da contributi su progetti		
1.2) Servizi			1.2) Da contratti con enti pubblici		
1.3) Godimento beni di terzi			1.3) Da soci ed associati		
1.4) Personale			1.4) Da non soci		
1.5) Ammortamenti			1.5) Altri proventi e ricavi		
1.6) Oneri diversi di gestione			1.6) ....		
1.7)...					
<b>2) Oneri promozionali e di raccolta fondi</b>			<b>2) Proventi da raccolta fondi</b>		
2.1) Raccolta 1			2.1) Raccolta 1		
2.2) Raccolta 2			2.2) Raccolta 2		
2.3) Raccolta 3			2.3) Raccolta 3		
2.4) Attività ordinaria di promozione			2.4) Altri		
<b>3) Oneri da attività accessorie</b>			<b>3) Proventi e ricavi da attività accessorie</b>		
3.1) Acquisti			3.1) Da Attività connesse e/o gestioni commerciali accessorie		
3.2) Servizi			3.2) Da contratti con enti pubblici		
3.3) Godimento beni di terzi			3.3) Da soci ed associati		
3.4) Personale			3.4) Da non soci		
3.5) Ammortamenti			3.5) Altri proventi e ricavi		
3.6) Oneri diversi di gestione			3.6)...		
3.7)...					
<b>4) Oneri finanziari e patrimoniali</b>			<b>4) Proventi finanziari e patrimoniali</b>		
4.1) Su rapporti bancari			4.1) Da rapporti bancari		
4.2) Su prestiti			4.2) Da altri investimenti finanziari		
4.3) Da patrimonio edilizio			4.3) Da patrimonio edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali			4.4) Da altri beni patrimoniali		
4.5) Oneri straordinari			4.5) Proventi Straordinari		
<b>5) Oneri di supporto generale</b>					
5.1) Acquisti					
5.2) Servizi					
5.3) Godimento beni di terzi					
5.4) Personale					
5.5) Ammortamenti					
5.6) Altri oneri					
5.7)...					
<b>Risultato gestionale positivo</b>			<b>Risultato gestionale negativo</b>		

## ART. 13/b IL BILANCIO



### Relazione di missione

DOCUMENTO ACCOMPAGNATORIO AL BILANCIO in cui vengono illustrati i risultati e le attività di gestione, oltre che delineate le prospettive future dell'ente, dovrà fornire sufficienti e pertinenti informazioni con riguardo almeno a:

❖ **MISSIONE E IDENTITÀ DELL'ENTE:** occorre esplicitare il fine istituzionale dell'ente, illustrando attraverso quali specifiche attività e risorse arrivare al perseguimento degli obiettivi stabiliti,

❖ **ATTIVITÀ ISTITUZIONALI:** legate al perseguimento diretto della missione dell'ente fornendo dati ed informazioni circa gli obiettivi prefissati ed i risultati raggiunti

❖ **ATTIVITÀ STRUMENTALI:** relative ad attività di raccolta fondi e di promozione istituzionale fungono da supporto all'attività istituzionale

Particolarità: occorre infine riportare i RAPPORTI DELL'ENTE, ove vi fossero, con altri organismi appartenenti alla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (lista di tutti i contratti in essere)

❖ **CONTINUITÀ AZIENDALE:** infine devono essere evidenziate le attività che verranno poste in essere al fine di garantire la continuità aziendale.

# DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

14

## ART. 15

### LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI



1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:
  - a) il libro degli ASSOCIATI O ADERENTI;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle ASSEMBLEE, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DELL'ORGANO DI CONTROLLO, e di eventuali ALTRI ORGANI SOCIALI.
2. I LIBRI di cui alle LETTERE A) E B) del comma 1, sono tenuti a CURA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE. I LIBRI di cui alla LETTERA C) del comma 1, sono tenuti a CURA DELL'ORGANO CUI SI RIFERISCONO.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3 (Enti Religiosi civilmente riconosciuti per le attività diverse).